



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

codice opera n. 22154
Riqualificazione e valorizzazione con recupero dei valori
culturali e storici e paesaggistici del colle di san Giusto
Saggio archeologico presso l'area di San Giusto
CUP F97H22002600002

Progetto esecutivo

E Schema di contratto

Responsabile del progetto
ing. Gustavo Zandanel

Progettato, redatto e disegnato
arch. Michela Crevatin

Consulenza archeologica
Massimo Braini

18/01/2024

Trieste

COMUNE DI TRIESTE

OGGETTO: “**Saggio archeologico presso l’area di San Giusto – Trieste**” come previsto nel progetto “CO 22154 - Riqualificazione e valorizzazione con recupero dei valori culturali e storici e paesaggistici del colle di san Giusto”

IMPRESA: _____ -

CUP: _____ **CIG:** _____ -

Premesso che:

con deliberazione giuntale n. _____ è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “**Saggio archeologico presso l’area di San Giusto – Trieste**” come previsto nel progetto “CO 22154 - Riqualificazione e valorizzazione con recupero dei valori culturali e storici e paesaggistici del colle di san Giusto”, elaborato dai tecnici del Servizio strade e infrastrutture in esecuzione dell’incarico conferito con Determina dirigenziale ____/____ dd. _____;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi **euro 33.732,46** (trentatremilasettecentotrentadue/46) di cui **euro 1.200,00** (milleduecento/00) per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023;

in esito all’esperimento della procedura di gara, con verbale prot. _____ dd. _____, è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi all’Impresa _____, **[eventualmente: ATI _____ (mandataria) / _____ (mandante) / _____ (mandante)]** con il ribasso del _____ % (_____ -) sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro _____ - (_____ --) più **euro 1.200,00** -- (milleduecento/00) per oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo di euro _____ (_____ -) più IVA in misura di legge;

con determinazione dirigenziale n. _____ -- è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti dell’Impresa _____; **[eventualmente: _____ ATI _____ (mandataria)/ _____ (mandante)/ _____ (mandante)]**;

che con nota prot. n. _____ dd. _____ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90 comma 1 lett. c) del predetto D. Lgs. 36/2023;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa **[eventualmente: ATI]** aggiudicataria;

che in ottemperanza al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

è stata accertata la confermata iscrizione dell’Impresa _____ - nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 06/11/2012 n. 190, tenuto, rispettivamente dalla Prefettura di _____;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

tutto ciò premesso,
tra il **COMUNE di TRIESTE**, rappresentato da _____, Direttore del Servizio _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel _____, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
e l'impresa _____ - (C.F. e Part. IVA _____) [eventualmente: *facente parte dell'ATI costituita con atto Rep. n. _____ dd. _____ a rogito del dott. _____ Notaio con studio in _____ conservato in atti in copia autentica conforme all'originale* - costituita tra _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandataria); _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandante); _____ con sede legale a _____ in Via _____, n. _____, CF e Partita IVA _____ (mandante)], con sede legale a _____ - (____), in via _____ n. _____, più avanti detta anche "appaltatore" o "impresa", rappresentata da _____ domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della _____ il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di _____ (eventualmente: come risulta da procura allegata sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa [eventualmente: ATI];
si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

Art. 1) – Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai fini del presente Contratto d'appalto si deve intendere:

per <<**Codice dei contratti pubblici**>> il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

per <<**D.P.R. 207/2010**>> il <<Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE">> nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

per <<**D.M. 145/2000**>> il <<Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni>> nel testo approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

per <<**T.U. 81/2008**>> il <<Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>> nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

per <<**CAM**>> Il Decreto 23 giugno 2022 <<Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.>> Allegato <<Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi>>;

per <<**D.M. 49/2018**>> il <<Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>>.

Art. 2) – Oggetto del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'impresa _____ - **[eventualmente: ATI _____ (mandataria) / _____ (mandante) / _____ (mandante)]** che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori denominati **“Saggio archeologico presso l'area di San Giusto – Trieste”** come previsto nel progetto **“CO 22154 - Riqualficazione e valorizzazione con recupero dei valori culturali e storici e paesaggistici del colle di san Giusto”** sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante le procedure di cui all'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

I lavori possono riassumersi sommariamente in

_____, così come specificato nel capitolato speciale. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicati nella propria offerta.

Art. 3) – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub << **A** >>: l'offerta prodotta dall'appaltatore;

allegato sub << _____ >>: l'Elenco dei Prezzi Unitari;

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Computo Metrico Estimativo richiamati nella lettera d'invito del _____ fanno parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo; costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli altri elaborati del progetto esecutivo.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd. 28.06.2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Sono contrattualmente vincolanti i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.

Art. 4) – Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del Capitolato Speciale d'Appalto, o di norme del detto Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

Art. 5) – Corrispettivo e modalità di stipulazione del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata sub “**A**”, con il ribasso del ____ % (_____-) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro _____ (_____) più **Euro 1.200,00** (milleduecento/00) per oneri per la sicurezza, per un ammontare complessivo di Euro _____ (_____), più IVA in misura di legge.

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura”.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 6) – Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e 21 dell'Allegato II.18 al medesimo D. Lgs.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7) – Modalità e tempi di intervento

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20% per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Per necessità di interesse pubblico, l'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. Qualora l'appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 16 per ogni giorno di ritardo.

L'amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all'appaltatore l'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza,

intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l'appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 16 - Penali per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d'urgenza in altre località di tutto il territorio del Comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito, perciò l'effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

È obbligo dell'Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga il ripristino dovrà essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici) giorni dall'eventuale ricoprimento restando a carico dell'impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.

Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d'arresto e i parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando comunque a carico dell'impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica.

Art. 8) – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento).

I pagamenti successivi all'anticipazione avvengono per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)**. Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento, oppure a misura, con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale: in caso di ATI sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare

e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. n. 145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 10.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Art. 9) – Pagamenti per lavori non previsti - nuovi prezzi

Per l'esecuzione di lavori non previsti, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo D. Lgs.

Art. 10) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto, indicando altresì il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP): _____.

Art. 11) – Subappalto

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente: _____

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: _____

Ulteriori categorie scorporabili: _____

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento

all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180."; e, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'All. XV al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

I sub-contratti, così definiti ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010, n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.; pertanto, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

L'amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 11 del medesimo art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, con le stesse scadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

Art. 12) – Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____), detto importo corrisponde al ____ % (_____) del valore contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 117, primo comma, del D. Lgs. n. 36/2023 la cauzione è ridotta del ____% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione ____ prevista dall'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.]

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la garanzia fideiussoria n. _____ emessa da _____, in data _____, conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 13) – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

A tal fine, l'appaltatore ha presentato la polizza n. _____ emessa da _____, in data _____, conservata in atti.

Art. 14) – Termini per certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art. 116

del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.14 al medesimo D. Lgs. con i seguenti termini:

- 1) il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi; qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori;
- 2) l'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio;
- 3) il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del presente atto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.

Art. 15) – Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni dell'art. 24 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 16) – Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, anche riferita alla singola fase d'intervento, una penale pari **all'uno per mille** dell'importo netto contrattuale. L'ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari all' **1% (uno per mille)** dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di **ritardo nell'inizio dei lavori**, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie

temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori e nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 17) – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.

Art. 18) – Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19) – Risoluzione

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla Stazione appaltante;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel crono programma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione;
- j) frode nell'esecuzione dei lavori;
- k) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l) mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione appaltante.

Art. 20) – Recesso

La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21) – Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

La sospensione dei lavori, la ripresa e la proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi sono disciplinate dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e

altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22) – Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 23) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso *Clausola sociale* dei CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve accertarsi che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima del loro impiego, i documenti probanti l'avvenuta formazione in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile (es. PDF).

La mancata consegna della necessaria documentazione verrà sanzionata con una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza.

In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l'appaltatore sia una cooperativa]

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 24) – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 26) – Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 27) – Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V Parte I – Titolo I del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di accordo bonario di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 28) – Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 dd. 28.6.2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

Art. 29) – Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _____ (____), in via _____ n. _____, mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio presso gli uffici comunali.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 30) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. n. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro _____
(_____), più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo della sopraindicata legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 30 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato ("A"), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 (CAD)